



# Regolamento Elettorale dell'Associazione

## 1. Premessa

Il presente documento è considerato regolamento interno all'associazione TURN ed ha la funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo secondo quanto definito dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri con mandato biennale. Le elezioni biennali si svolgono entro il termine del 30 giugno ogni due anni.

Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Sono elettori tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni elettore può ricevere una sola delega firmata da un elettore che non può essere presente, redatta su apposito modulo di delega. Le deleghe devono essere consegnate al Comitato elettorale in sede di elezione.

## 2. Candidature

Ogni associato può presentare la propria candidatura per il Consiglio Direttivo, se in regola con il pagamento delle quote sociali, durante il periodo di raccolta delle candidature.

La candidatura deve essere inviata a Consiglio Direttivo tramite mail [info@turn.to.it](mailto:info@turn.to.it).

Il candidato deve accompagnare la candidatura, redatta su apposito modulo di candidatura, con:  
- un profilo personale e professionale sintetico (max una cartella).

## 3. Comitato Elettorale

Nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea appositamente convocata, verrà nominato un Comitato Elettorale che si occuperà delle operazioni di voto e di spoglio.

## 4. Elezione

L'Elezione biennale determina i cinque consiglieri con carica biennale e si svolge di norma ogni due anni.

L'elettore ritira la scheda elettorale ed esprime in segreto il proprio voto, indicando le sue preferenze tra coloro che si sono candidati.

Ogni elettore può esprimere fino a cinque voti nominali tra tutti i candidati.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

## **5. Scrutinio e proclamazione**

Terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati. Delle operazioni di scrutinio e dei risultati elettorali sarà redatto apposito verbale che sarà conservato presso la sede dell'Associazione insieme con:

- a. l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
- b. le schede scrutinate ed assegnate;
- c. le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Il Comitato Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza, provvede a:

1. decidere su eventuali ricorsi;
2. assegnare o annullare le eventuali schede contestate;
3. proclamare gli eletti.

Il Comitato Elettorale decide, secondo le norme del presente Regolamento, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni allo stesso affidate e dallo stesso controllate.

Per ogni controversia è referente il Comitato Elettorale.

## **6. Insediamento**

Il Comitato Elettorale dà notizia, mediante apposito comunicato sul sito internet dell'Associazione, della proclamazione degli eletti e dei risultati elettorali. A partire dalla data di tale comunicazione il nuovo Consiglio risulta operativo e indice la sua prima riunione, in concomitanza della quale avviene l'insediamento.

Solamente tra i consiglieri eletti con carica biennale il nuovo Consiglio Direttivo può indicare il Presidente.

Nel caso si rendesse vacante, per qualsiasi motivo, un posto nel Consiglio Direttivo, vale quanto scritto nello Statuto dell'Associazione ovvero "il Consiglio procederà a maggioranza a cooptare un nuovo Consigliere".